

## I PROFILI SUCCESSORI DELLA RIFORMA DELLA FILIAZIONE (\*)

Di Giovanni Passagnoli

**SOMMARIO:** 1. *Le principali novità di disciplina.* – 2. *Le disposizioni transitorie.* - 3. *La ragionevolezza della applicazione retroattiva.* - 4. *L'azione di riduzione oggi esperibile dall'ascendente naturale e il "precedente" dell'art. 270 c.c. dopo la riforma del 1975.* - 5. *La nuova disciplina della successione legittima e i limiti agli acquisti a titolo originario.*

### 1. Le principali novità della disciplina.

1.1. L'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha innovato profondamente la disciplina della parentela, del riconoscimento e dello *status filiationis*.

Il legislatore ha apportato rilevanti modifiche al libro primo del Codice Civile che, come vedremo, pongono le premesse del discorso sulle conseguenze di disciplina per il diritto delle successioni. Le ricordo brevemente.

Centrale, anzitutto, la nuova formulazione dell'art. 74 del Codice, che ora definisce la parentela come il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite, quindi a prescindere dalla circostanza che la filiazione sia avvenuta all'interno o al di fuori del matrimonio, oppure sia adottiva.

A tale modifica si affianca, coerentemente, il nuovo testo del primo comma dell'art. 258, ove si dispone che il riconoscimento produca effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.

Il quadro è completato dal nuovo testo dell'art. 315, ove si enuncia la unicità dello *status filiationis*.

Da queste premesse si dipanano come corollari le molte e minute conseguenze disciplinate dal de-

creto lgs. 28 dicembre 2013, n.154, in particolare, per quanto qui interessa, agli artt. da 67 a 89.

Nell'economia del discorso mi limiterò a ricordare solo quelle più rilevanti, per lo più risultanti dalla combinazione tra le modifiche direttamente introdotte con la legge 219/12 e quelle disciplinate dal decreto lgs. 154/13.

1.2. Campeggia, nella nuova disciplina, la inclusione nelle categorie di successibili dei parenti del *de cuius*, quand'anche questi fosse nato al di fuori dal matrimonio<sup>1</sup>.

Come sappiamo, sino alla riforma le cose stavano ben altrimenti. Infatti, la parentela col figlio riconosciuto si arrestava al genitore che avesse effettuato il riconoscimento, con le sole estensioni in linea retta a favore del discendente naturale, quale successibile legittimo, ovvero quale legittimario in luogo del proprio ascendente, od ancora quale avente diritto a rappresentazione.

La limitatezza della parentela, per quanto in linea retta, tra il figlio riconosciuto e il genitore trovava, del resto, un momento di evidente emersione

(\*) Lo scritto riproduce, con l'aggiunta delle sole note indispensabili, la relazione tenuta nel settembre 2014 al Convegno organizzato dal Comitato Regionale Notarile Toscano, su *Il notaio e l'evoluzione del diritto*.

<sup>1</sup> Ciò discende dalla combinazione, nelle rispettive nuove formulazioni, degli artt. 74, 258 e 565 c.c.-

negli artt. 536 e 538 c.c., ove si escludeva ogni ascendente naturale, incluso il genitore, dalle categorie di legittimari.

In linea collaterale le cose, se possibile, andavano ancora peggio<sup>2</sup>, giacché neppure i fratelli naturali - ammesso che si potessero definire così, in mancanza di un vincolo di parentela riconosciuto - erano inclusi tra le categorie di successibili enunciate dall'art. 565.

Ciò almeno sino alla note sentenze della Corte Costituzionale, le quali, tuttavia, avevano più messo in risalto, che risolto, le contraddizioni del sistema<sup>3</sup>. Con esse, infatti, si erano, sì, legittimati i fratelli naturali alla successione, ma tale risultato si attuava con la loro collocazione in un ordine separato, successivo ai parenti di sesto grado ed anteriore soltanto allo Stato. Con tale soluzione la Corte, anziché limitare alla sola famiglia nucleare le conseguenze della preferenza - pur sempre consentita dalla Costituzione all'art. 30, terzo comma - accordata ai "membri della famiglia legittima", dava invece la più lata ed anacronistica tutela a vincoli di lontana consanguineità, purché legittimi. Così, nell'apparente progresso della decisione, la *ratio decidendi* segnava un arretramento significativo, giacché finiva col radicarsi negli orientamenti interpretativi che avevano connotato la stagione anteriore alla riforma del 1975<sup>4</sup>.

Ora questo assurdo è venuto meno e le categorie di successibili sono, per così dire, indifferenti alla circostanza che il *de cuius* sia nato o meno in costanza di matrimonio.

Si afferma così, oltre alla unicità dello *status filiationis*, quella del *rapporto parentale*.

In conseguenza di ciò, a livello sistematico, deve essere rivisto il tradizionale insegnamento circa la tripartizione delle classi di successibili<sup>5</sup>: non più

parenti legittimi, parenti naturali e coniuge, ma solo *due classi*, quelle dei parenti e del coniuge. Con la conseguenza che si *generalizzano*, all'interno dell'unica classe dei parenti, sia i tre ordini costituiti rispettivamente dai discendenti, dagli ascendenti e dai collaterali - coi loro discendenti per rappresentazione - sia l'ulteriore criterio preferenziale, all'interno di ciascun ordine, costituito dal grado della parentela.

Come vedremo, sarà proprio questa innovazione della successione legittima l'ambito maggiormente problematico sul quale soffermare il nostro discorso.

1.3. In questo contesto divengono meri corollari taluni profili di disciplina, che perciò richiamo in modo del tutto sommario:

- dalla abrogazione del diritto di commutazione, tanto nella successione legittima, quanto in quella necessaria<sup>6</sup>;

- alla inclusione degli ascendenti, che un tempo si sarebbero detti naturali, tra i legittimari;

- alla generalizzazione della disciplina concernente la successione legittima degli ascendenti diversi dai genitori (art. 569 c.c.);

- alle molte modifiche testuali che in numerose disposizioni vengono apportate dal decreto legislativo, in attuazione del principio di unicità dello *status filiationis*, già precettivamente enunciato dalla legge delega;

- sino alle disposizioni eterogenee che trovano in principi diversi - quali la parità tra i genitori<sup>7</sup> - ovvero nel recepimento testuale di precedenti della Corte Costituzionale<sup>8</sup>, la propria giustificazione.

Su tutto ciò non mette conto, in questa sede, di soffermarsi.

## 2. Le disposizioni transitorie.

<sup>2</sup> In ciò il nostro Codice unitario prima, e quello del '42 poi, regredivano addirittura rispetto alla soluzione adottata dall'art.766 *Code Civil*, senz'altro favorevole alla successione legittima tra collaterali naturali: su ciò, *amplius*, L. MENGONI, *Successione legittima*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, XLIII, t. I, Milano, 1973, p.114.

<sup>3</sup> Si vedano in particolare C. Cost. 4 luglio 1979, n. 55, in *Giur. it.*, 1980, I, 1122; C. Cost. 12 aprile 1990, n. 184, in *Foro it.*, 1991, I, 3283.

<sup>4</sup> Emblematica, per la preferenza che ancora si accordava ai consanguinei legittimi, C. Cost.6 luglio 1960, n. 54, in *Foro it.*, 1960, I, 908, ove reputava costituzionalmente legittima, con riferimento agli artt. 467 e 468, la esclusione dalla rappresentazione dei figli naturali del figlio naturale istituito. In generale, sulla disciplina della materia anteriore alla riforma del 1975 e sui relativi orientamenti interpretativi, vedi l'efficace sintesi di V. BARBA, *La successione mortis causa dei figli naturali dal 1942 al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 2014, p. 645 ss..

<sup>5</sup> Se ne veda la lucida trattazione, anche in prospettiva storica, di L. MENGONI, *Successione legittima*, cit., pp. 39 ss.-

<sup>6</sup> Il diritto di commutazione era già in precedenza escluso nell'ambito della successione testamentaria, attribuendosi on tal caso prevalenza alla volontà difforme del testatore.

<sup>7</sup> Mi limito a ricordare il novellato art. 643 che, nella successione testamentaria, in attuazione del principio di parità tra i genitori, attribuisce l'amministrazione dei beni del chiamato concepito al padre e alla madre e non più soltanto al primo e solo in subordine alla seconda.

<sup>8</sup> Ad esempio l'art. 480 modificato che (come già Corte Cost. 29 giugno 1983, n. 191, in *Foro it.*, 1983, I, 2074) individua il *dies a quo* della prescrizione del diritto di accettare l'eredità nel passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione; o ancora all'art. 803, ove il nuovo testo recepisce quanto deciso da Corte Cost. 3 luglio 2000, n. 250 (in *Giust. civ.* 2000, I, 2513) circa la illegittimità del termine biennale per l'innanziamento alla esperibilità dell'azione di revocazione per sopravvenienza di figli, in caso di riconoscimento del figlio posteriore alla donazione.



L'art. 104 del decreto, ai commi da 1 a 6, detta le regole di diritto intertemporale concernenti le conseguenze successorie del principio di unicità dello *status filiationis*.

L'aspetto pregnante della disciplina transitoria è la sua esplicita retroattività, quindi applicabilità alle successioni aperte anteriormente alla entrata in vigore della legge 219/2012, con la sola salvezza degli "effetti del giudicato formatosi" prima di essa. Così, in sintesi, possono verificarsi le situazioni seguenti.

a.-Nella *successione legittima*, coloro che abbiano acquisito il nuovo stato parentale, possono farlo valere, imprescrittibilmente, tanto nei giudizi di petizione ereditaria in corso, quanto mediante una nuova autonoma azione, ai sensi dell'art. 533 c.c.. Questa *nuova delazione* conferisce al nuovo chiamato legittimazione all'esperimento di tutte quelle azioni che gli erano per l'innanzi precluse, con riferimento a successioni già aperte ed, anche, *apparentemente* definite. Egli può così far valere, retroattivamente e senza limiti prescrizionali, i propri diritti, avvalendosi dell'azione di petizione ereditaria nei confronti di coloro che, a seconda dei casi, divengono, rispetto a lui, semplici *eredi apparenti* oppure *coeredi*.

b.-Nella *successione necessaria*, i nuovi legittimari, che siano stati pretermessi, sono titolati ad agire in riduzione. Si tratta dei soli ascendenti naturali, in precedenza esclusi dagli ordini dei successori necessari. Essi ora, ove siano stati pretermessi in tutto o in parte – in relazione alle eventuali donazioni o disposizioni testamentarie delle quali abbiano beneficiato – possono esperire *ex novo* l'azione di riduzione. Il termine di prescrizione di quest'ultima decorre non dalla apertura della successione, bensì dalla entrata in vigore della legge 219/2012, o, addirittura, dalla posteriore annotazione del riconoscimento, o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità o maternità.

### 3. La ragionevolezza della applicazione retroattiva.

Dico subito che, tra i molti problemi che la disciplina accennata ci pone, non mi sembra trovi spazio quello di una sua sospetta illegittimità costituzionale, sotto il profilo della sua applicabilità retroattiva.

In effetti, in tema di retroattività, i principi che regolano il rapporto tra la *lex temporis* e lo *ius superveniens* consentono ormai di sottrarsi all'idea, tanto invalsa quanto ingiustificata, di una sorta di intangibilità dell'esistente. E' vero invece che le si-

tuazioni soggettive possono cedere di fronte allo *ius superveniens*, purché a livello apicale si giustifichi la prevalenza di determinati valori dei quali questo sia espressione: è la ragionevolezza, non il diritto quesito, a governare l'ordine pubblico intertemporale<sup>9</sup>.

E, nella specie, è difficile dubitare della ragionevolezza della prevalenza accordata, con la retroattività in questione, alle esigenze di parità di trattamento che discendono dalla unificazione dello *status*: si tratta, appunto, di rimediare ad una discriminazione che il sistema delle fonti – dalla Carta di Nizza alla Cedu – più non consente.

### 4. L'azione di riduzione oggi esperibile dall'ascendente naturale e il "precedente" dell'art. 270 c.c. dopo la riforma del 1975.

4.1. La descritta retroattività, rispetto a successioni aperte, non è nuova e trova, non a caso, un antecedente nella applicazione retroattiva dell'art. 270 c.c., come novellato con la riforma del 1975.

In tal caso si trattava delle conseguenze successorie della dichiarazione giudiziale della paternità, o maternità, naturale ed anche allora la imprescrittibilità dell'azione consentiva il sopravvenire dell'accertamento dello *status* rispetto alla apertura della successione del genitore convenuto. In conseguenza, il passaggio in giudicato della relativa sentenza avveniva spesso dopo la accettazione - e magari la divisione - dell'eredità da parte di altri soggetti.

Anche in quei casi si è posto il problema della stabilizzazione degli effetti successori prodottisi, rispetto alla azione di riduzione proponibile dal neo-legittimario pretermesso.

Ci si è chiesti, in particolare, se l'azione di riduzione esperita dal figlio naturale, una volta acquisito il nuovo *status*, potesse contrastarsi mediante l'eccezione di usucapione da parte degli eredi. La risposta della giurisprudenza, come sappiamo, è stata negativa, principalmente in ragione del fatto che l'azione di riduzione non è una rivendica. Essa, anzi, presuppone che il convenuto abbia acquistato la proprietà dei beni ascrivibili al *relictum* o al *donatum*: sicché non sarebbe concepibile che chi già abbia acquisito il diritto a titolo derivativo possa anche usucapire il bene proprio<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Sul punto, anche per ogni utile riferimento bibliografico, mi permetto di rinviare a G. PASSAGNOLI, *Fonti europee, successione di leggi e rapporti contrattuali pendenti*, in *Riv. dir. priv.*, 2005, p. 543 ss..

<sup>10</sup> Per tutte, Cass. 18 ottobre 1991, n. 11024, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, I, 429; Cass. 19 ottobre 1993, n. 10333, in

Da ciò la, relativa, precarietà degli effetti successori prodotti.

4.2. Un discorso analogo, per chi condivide quella ricostruzione, sembra oggi potersi fare con riferimento all'ipotesi dell'azione di riduzione esperita dall'ascendente, già *naturale*, che vi sia legittimato *ex novo* per effetto della riforma. Anche qui gli eredi, legatari o donatari non potrebbero liberarsi dalle conseguenze della azione di riduzione, eccettuando l'usucapione. Essi potrebbero, invece, giovare della prescrizione di tale azione, ancorché a far data dal nuovo *dies a quo* innanzi ricordato.

### 5. La nuova disciplina della successione legittima e i limiti agli acquisti a titolo originario.

5.1. Del tutto diverso è il quadro di disciplina che si presenta con riferimento a quella che è indubbiamente la più vasta e dirompente innovazione della riforma: la ricordata riduzione – da tre a due soltanto – delle classi dei successibili *ex lege*.

Qui, il dato saliente è l'esperibilità dell'azione di petizione ereditaria - ben al di là dell'ambito di operatività della successione necessaria - da quei congiunti sino al sesto grado sin qui esclusi dalla delazione, oppure postergati ai parenti legittimi come nel ricordato caso dei fratelli, a causa della limitata rilevanza della parentela "naturale".

La profonda diversità di questa ipotesi rispetto alle precedenti discende dalla natura e dalla disciplina della azione di petizione ereditaria, sulle quali, pertanto, è utile soffermarsi brevemente.

Gli artt. 533-535 c.c. disciplinano questa azione di condanna, che è *in rem* ed imprescrittibile, con finalità recuperatoria, come la rivendica<sup>11</sup>. Si tratta, però di una tutela assai più snella della rivendica, giacché l'attore può limitarsi a provare la morte del *de cuius*, la propria qualità di erede – nel nostro caso il vincolo di parentela e la delazione che ne con-

*Giur. it.*, 1995, I,1, 918, secondo cui l'azione di riduzione sarebbe "caducabile solo per effetto della prescrizione estintiva di cui all'art. 480 cod.civ." mentre non potrebbe "essere paralizzata dal donatario convenuto con l'eccezione di usucapione ventennale, e ciò sia perché tale eccezione non avrebbe altra funzione se non quella di ribadire l'esistenza di quel dominio che è presupposto della domanda, sia perché, in definitiva, la pretesa, per come legislativamente strutturata, risulta diretta a non rivendicare lo specifico bene posseduto dal beneficiario dell'atto di liberalità ma a far valere sul valore di detto bene le ragioni successorie spettanti al legittimario trascurato".

<sup>11</sup> Sui tratti distintivi tra petizione e rivendica, G. CECCHERINI, *Petizione di eredità (dir. priv.)* in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 619 ss., in specie, 622; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, p. 241 ss.; e già CICU, *Successioni per causa di morte*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, diretto da Cicu-messineo, XLII, Milano, 1961, p. 242 ss..

segue – nonché l'ascrivibilità all'asse ereditario dei beni rivendicati da chiunque li possieda, con o senza titolo di erede.

La decorrenza *ex novo* del termine per l'accettazione, unita alla imprescrittibilità della petizione ereditaria, determinano una *peculiare, straordinaria precarietà degli effetti delle pregresse successioni, apertesi anche in tempi remoti*.

Infatti, l'art. 104 del decreto non pone alcun limite temporale alla retroazione della delazione a favore di chi fosse stato, al tempo, escluso dalle categorie dei successibili.

Si pensi, in particolare, ai casi in cui trovi applicazione il diritto di rappresentazione. Qui, la propagazione in linea retta, ai sensi dell'art. 468, ha luogo all'infinito a favore, tra l'altro, dei discendenti di fratelli e sorelle: assume, perciò, particolare rilevanza nel nostro discorso, la delazione a favore dei fratelli "naturali" del *de cuius*.

Essa - dapprima impedita in modo radicale dalla esclusione di tali soggetti dai successibili *ex lege*, quindi ammessa con postergazione ai parenti legittimi dalla ricordata giurisprudenza costituzionale – si afferma od espande, ora, grazie al combinarsi della nuova disciplina della delazione col diritto di rappresentazione. E per tale via la proiezione temporale retrospettiva della delazione può divenire davvero amplissima.

Più limitata potrà risultare l'applicazione retroattiva della nuova disciplina al di fuori dell'ambito soggettivo di applicazione della rappresentazione: in simili casi, infatti, la premorienza del parente "naturale", che avrebbe avuto titolo alla delazione rispetto al *de cuius*, preclude il propagarsi di essa a favore dei suoi discendenti. Ma anche in queste ipotesi, il dilatarsi della vita media rende altamente verosimile che possa configurarsi una delazione, a favore dei *nuovi* parenti, incompatibile, in tutto o in parte, con quella avvenuta anche svariati decenni or sono.

5.2. Il problema della stabilizzazione degli effetti successori e dei limiti che questa incontra nella tutela della effettività dei diritti dei nuovi chiamati si pone, quindi, in modo attuale e rilevante.

L'art. 533, secondo comma, sembrerebbe additare un criterio di soluzione, laddove si trova enunciato, assieme alla imprescrittibilità dell'azione, il correttivo degli "effetti dell'usucapione rispetto a singoli beni".

Il punto di equilibrio tra la tutela del neolegittimato alla petizione ereditaria e colui che abbia precedentemente ereditato andrebbe così ricercato nell'acquisto a titolo originario del bene ereditario: se questo si sia frattanto compiuto, prevarrebbe la tutela dell'usucapiente; se invece non si sia realizzato, prevarrebbero le ragioni ereditarie.





La questione, tuttavia, è più complessa e per convincersene è utile distinguere le due ipotesi che possono verificarsi.

La prima è quella in cui la nuova delazione comporti, per così dire, una riduzione soltanto quantitativa della delazione precedente e quindi *l'insorgere di una comunione ereditaria con i precedenti chiamati* (ad esempio perché ormai indistintamente *parenti*, cioè appartenenti alla medesima classe, nonché ad un ordine ed eventualmente ad un grado, chiamati in concorso e non in subordine rispetto al nuovo parente).

La seconda è quella in cui il *primo erede degradi ad erede apparente* (ad esempio perché parente di grado *potiore*)<sup>12</sup>.

Ci dobbiamo chiedere se l'applicazione del secondo comma dell'art. 533 c.c. avvenga, in entrambi i casi, allo stesso modo.

Certo, in ciascuna delle due ipotesi trova applicazione l'art. 1146, a norma del quale l'erede succede nel possesso con effetto dall'apertura della successione, come conferma il disposto dell'art. 460 c.c..

Tale successione nel possesso, come si sa, viene variamente qualificata, come finzione legale o come fattispecie legale attributiva del possesso, poiché è pacifico che essa sia compatibile con la detenzione altrui e che non richieda alcuna apprensione del bene da parte dell'erede. Un simile possesso retroattivo, attribuito *ex lege*, parrebbe, a seguire la pura logica, incompatibile col possesso *ad usucapionem* altrui, poiché alla situazione di fatto, almeno in questo caso, verrebbe a sovrapporsi la attribuzione legale dello *ius possessionis*.

Alla successione *ex lege* nel possesso non può tuttavia attribuirsi un significato così esteso, giacché depongono in senso contrario proprio le disposizioni che danno per ammessa la usucapibilità dei beni ereditari. Anzitutto, il ricordato art. 533, secondo comma, che contempla l'usucapione quale eccezione impeditiva della azione di petizione, opponibile da parte di chiunque, quindi anche da parte dell'erede apparente.

Ed ancora l'art. 714 c.c., laddove ipotizza l'usucapione quale effetto di un possesso esclusivo da parte del coerede, senza nemmeno richiedere che tale esclusività si estrinsechi in atti di interversione, essendo sufficiente l'inequivoca manifestazione di volontà di possedere *uti dominus* e non *uti condominus*<sup>13</sup>. Con ciò, evidentemente, la successione nel

possesso disposta dall'art. 1146 degrada da norma attributiva dello *ius possessionis* a presunzione legale, ma relativa, del possesso, suscettibile della prova contraria dell'altrui possesso, anche *ad usucapionem*.

Si comprende, allora, che possano verificarsi problemi particolari ove tra i *primi* coeredi persista la comunione ereditaria, senza che alcuno di essi abbia usucapito in danno degli altri.

In tal caso, manca per definizione in capo a ciascun comunista un *animus* idoneo a sorreggere l'usucapione; sicché il nuovo erede può giovare di tale stato di indivisione per far valere - senza limiti temporali conseguenti dall'acquisizione originaria altrui - la imprescrittibile petizione ereditaria che gli compete.

Diversamente è a dirsi ove sia intervenuta la divisione giudiziale o contrattuale.

Qui, la sentenza di divisione *inter alios*, oltreché nulla per la mancata integrazione del litisconsorzio necessario, sarà comunque soggettivamente inopponibile al condividente pretermesso<sup>14</sup>. Similmente, il contratto di divisione soggettivamente parziale cui non partecipino tutti i condividenti, secondo l'opinione prevalente, dovrà reputarsi nullo<sup>15</sup>.

La divisione pertanto - quale che sia la natura che voglia riconoscersi ai suoi effetti<sup>16</sup> - non costituirà in nessun caso titolo per l'acquisto a titolo derivativo del bene ereditario.

Essa tuttavia potrà assumere rilievo sul diverso piano della disciplina dell'usucapione.

In effetti, dal momento dell'apporzionamento - per quanto inopponibile, invalido o inefficace - potrà agevolmente scorgersi, in capo a ciascun condividente, l'insorgere dell'*animus possidendi uti dominus*, con riferimento ai singoli beni compresi in ciascuna porzione, col relativo decorso di un idoneo possesso *ad usucapionem* per gli effetti dell'art. 533, secondo comma, c.c.

generale sull'usucapione tra comunisti, S. RUPERTO, *Usucapione (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 1034. Sul punto vedi anche le considerazioni critiche, circa la tradizionale opinione concernente la successione nel possesso ed il requisito dell'*animus possidendi*, di S. PATTI, *L'usucapione del coerede*, in *Contratto di divisione e autonomia privata*, ne *I quaderni della Fondazione del Notariato*, 2008, 4, 125 ss..

<sup>14</sup> In tal senso l'art. 784 c.p.c..

<sup>15</sup> Per tutti, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, 2002, II, 707; A. BULDINI, *sub art. 713 c.c.*, in *Codice delle successioni e donazioni*, cit., p. 1634; A. MORA, *Il contratto di divisione*, Milano, 1995, p. 241, A. LUMINOSO, *Divisione e sistema dei contratti*, in *Contratto di divisione e autonomia privata*, ne *I quaderni della Fondazione del Notariato*, 2008, 4, 8 ss..

<sup>16</sup> Vedi ancora, per una efficace sintesi della materia, P. FORCHIELLI-F. ANGELONI, *Della divisione*, cit. p. 49 ss.; A. LUMINOSO, *op. cit.* p. 14 ss..

<sup>12</sup> Sempre attuale l'inquadramento di F. D. BUSNELLI, *Erede apparente*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, p. 198 ss..

<sup>13</sup> Per tutti, P. FORCHIELLI-F. ANGELONI, *Della divisione*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2000, *sub art. 714*, p. 93 ss.; A. BULDINI, *sub art. 714 c.c.*, in *Codice delle successioni e donazioni*, a cura di M. Sesta, Milano, 2011, I, 1639; ed in